

veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati da coloro che esercitano la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. I divieti di sosta sulle strade urbane sono imposti di norma dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo che, per esigenze di sicurezza o di scorrevolezza della circolazione, venga prevista durata diversa indicata sul relativo pannello integrativo.

6. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi sono stabiliti nel regolamento.

7. Le aree di parcheggio devono essere realizzate in sito autonomo facente parte della strada e comunque non interferenti con le parti di essa destinate allo scorrimento dei veicoli o al transito dei pedoni. Le aree di sosta, comunque limitate o regolamentate, devono essere realizzate fuori dalla carreggiata e in modo che i veicoli in sosta non costituiscano impedimento o limitazione alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

8. I proventi delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati all'allestimento e alla gestione di aree di sosta, nonché alla costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, da realizzare anche con il concorso di altri fondi dei comuni e, mediante apposita convenzione, dei privati. I proventi eventualmente eccedenti sono destinati ad altri interventi per migliorare la mobilità urbana.

9. La sosta a pagamento su strada e nei parcheggi in struttura o in superficie, ivi compresi quelli privati aperti all'uso pubblico, si intende senza custodia del veicolo ancorché gestita direttamente dal comune o da soggetto concessionario o affidatario. La gestione diretta, in concessione o in affidamento della sosta, all'interno dei parcheggi in strutture o in superficie, non è considerato ad ogni effetto attività di

autorimessa. Qualora il comune disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta a pagamento, su parte della Stessa area o su altra area nelle immediate vicinanze, deve essere riservata una adeguata area di sosta senza pagamento di corrispettivo, anche se a durata limitata. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 « area pedonale » e « zona a traffico limitato », nonché per quelle di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate secondo le direttive previste al comma 12, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

10. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 138 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di cinquecento euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2356 del codice civile.

11. I comuni provvedono a delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica di cui al quarto periodo del comma 9, nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà,

nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

12. I comuni, con i piani del traffico e nel rispetto delle norme che ne regolano l'autonomia di organizzazione e gestione, istituiscono l'ufficio tecnico del traffico, secondo quanto previsto nelle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, prevedendo, all'interno dello stesso, il coordinamento dei piani degli spostamenti casa-lavoro delle aziende, pubbliche e private, residenti nel territorio del Comune (mobility, manager di area), nonché progettare, organizzare e gestire servizi complementari al trasporto pubblico locale, secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento.

13. I comuni possono prevedere l'installazione e l'esercizio di impianti per il controllo degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni. Nel regolamento sono stabilite le norme per l'installazione, la rilevazione, l'utilizzazione e il trattamento dei dati, anche per finalità diverse da quelle predette, le modalità di esercizio dell'impianto, le caratteristiche e i criteri per l'omologazione degli impianti stessi.

14. Le zone di cui al comma 11 sono indicate mediante appositi segnali.

15. Nell'ambito delle zone di cui al comma 11 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma, i comuni hanno facoltà di riservare aree di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

16. Per le città metropolitane le competenze previste dal presente articolo sono esercitate secondo le dello statuto e dei regolamenti in materia.

17. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione emanati a norma del comma 1 e dell'articolo 6, comma 1-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessanta-

cinque ad euro duecentosessantadue. In tali casi si applica anche l'articolo 6, comma 15, eccetto l'ultimo periodo.

18. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite nell'articolo 146. Limitatamente al divieto di sosta, se la violazione è commessa con un velocipede o con un ciclomotore a due ruote, a condizione che la violazione non costituisca intralcio alla circolazione dei pedoni, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma pari al 50 per cento della corrispondente sanzione per un autoveicolo.

19. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione.

20. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a quindici euro: tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque non superiore a dieci periodi. La stessa modalità di determinazione della sanzione si applica anche quando la sosta è limitata a titolo oneroso.

21. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 20, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8. ».

01. 3. Tuccillo, Pasetto, Lusetti, Giachetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: La violazione fino alla fine del comma con le seguenti: Il divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: esercitare, in qualsiasi forma *fino a:* determina altri ad esercitarla *con le seguenti:* sotto qualsiasi forma esercitare l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, ossia chiedere o ricevere il pagamento di una somma ai conducenti dei veicoli che effettuano la sosta, posti sulla strada o comunque su aree private aperte ad uso pubblico, ancorché con il convenuto accordo di custodia del veicolo. Chiunque effettua tale attività, si avvale o determina altri ad effettuarla.

* **01. 1.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire le parole da: La violazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* Il divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: esercitare, in qualsiasi forma *fino a:* determina altri ad esercitarla *con le seguenti:* sotto qualsiasi forma esercitare l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, ossia chiedere o ricevere il pagamento di una somma ai conducenti dei veicoli che effettuano la sosta, posti sulla strada o comunque su aree private aperte ad uso pubblico, ancorché con il convenuto accordo di custodia del veicolo. Chiunque effettua tale attività, si avvale o determina altri ad effettuarla.

* **01. 2.** Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.

Al comma 2, sostituire il capoverso 15-bis con il seguente:

« 15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusiva-

mente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro seicentocinquanta ad euro duemilaseicentoventi. Se nell'attività vengono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. »

01. 5. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 15-bis. Il comune e il concessionario previsto dal comma 8 possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali. Per il mancato pagamento della tariffa di sosta possono inoltre agire ai sensi del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile mediante l'applicazione al veicolo dell'attrezzo a chiave previsto dall'articolo 159, comma 3, fino al completo assolvimento dell'obbligo tariffario ».

2-ter. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

« ART. 12-bis. (Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale). — 1. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di « ausiliario del traffico ».

2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

b) regolamentazione e gestione dei parcheggi, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;

d) controllo degli accessi nelle zone pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:

a) ai dipendenti comunali;

b) ai dipendenti delle aziende o società di gestione dei parcheggi;

c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, dalle aziende o società di gestione dei parcheggi, anche nelle forme di contratto interinale di cui alla legge 24 giugno 1998, n. 196, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitato alle sole strade con sosta limitata o regolamentata ed ai parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).

5. Alla procedura sanzionatoria prevede il comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio, anche se trattasi di violazioni accertate dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. »

2-quater. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è aggiunto il seguente:

« ART. 23-bis. (Articolo 12-bis del codice della strada). 1. Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del codice per essere ammesso al corso di qualificazione deve possedere i seguenti requisiti:

a) maggiore età e titolo di studio della scuola dell'obbligo;

b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanne penali per delitti non colposi ed essere stati riabilitati;

c) aver conseguito la patente di guida almeno di categoria A) o B);

d) avere in atto rapporto di lavoro ovvero trovarsi nella condizione di assunzione condizionata al conseguimento della qualifica di ausiliario del traffico;

2. Il numero dei soggetti a cui riconoscere la qualifica di ausiliario del traffico è determinato dalle singole amministrazioni comunali o dai gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea ovvero dai concessionari, previa intesa con il comune interessato, per quelli di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 12-bis del codice.

3. Il programma del corso di formazione deve mirare all'insegnamento delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo a quelle relative ai provvedimenti di disciplina della circolazione emanati dal comune, alla regolamentazione della fermata e della sosta dei veicoli, ai compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni, alla procedura sanzionatoria amministrativa prevista dal codice, nonché all'applicazione delle sanzioni accessorie relative.

4. Per il personale di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 12-bis del codice, il programma previsto al comma 3 è integrato da nozioni sulla circolazione dei veicoli adibiti a servizio pubblico di linea e sull'uso delle corsie ad essi riservate.

5. I comuni, con il coordinamento dell'ANCI, curano, a carattere comprensoriale, lo svolgimento dei corsi di preparazione e di aggiornamento degli ausiliari del traffico.

6. I soggetti interessati per conseguire la qualifica di ausiliari del traffico devono partecipare al corso previsto dai commi 3

e 4 e superare una prova di idoneità da sostenere davanti ad apposita commissione. La commissione è composta da tre componenti esperti nominati dal comune interessato. La qualifica, per i soggetti di cui all'articolo 12 comma 3 lettera c), è valida per l'espletamento delle funzioni sull'intero territorio servito dal gestore del servizio pubblico di trasporto.

7. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127. »

01. 4. Tuccillo, Lusetti, Giachetti.

Dopo l'articolo 01, aggiungere il seguente:

ART. 01-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno a quattro anni e con l'ammenda da euro millecinquecentocinquanta ad euro seimiladuecento. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, nonché la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo dei partecipanti ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. »

01. 01. Vascon, Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

Dopo l'articolo 01, aggiungere il seguente:

ART. 02. (Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni non autorizzate in velocità). — 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8-bis dell'articolo 9 è abrogato;

b) dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 9-bis. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25 mila a 100 mila euro. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è da tre a sei anni.

3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate al fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 5 mila a 25 mila euro.

5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono deri-

vate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

ART. 9-ter. (*Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore*). — 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5 mila euro a 20 mila euro.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è da due a cinque anni.

3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo »;

c) al comma 4 dell'articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La misura della sanzione è da mille euro a 10 mila euro se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter;

d) al primo periodo del comma 9 dell'articolo 141, sono premesse le parole: »Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,« e i periodi secondo e terzo del medesimo comma sono soppressi.

01. 01-bis. Zanettin, Ferro, Nicotra, Bor-nacin, Meroi, Duca, Vascon.

(Approvato)

ART. 1.

(Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione delle strade, le norme sui veicoli e le norme di equipaggiamento dei veicoli).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, dopo il comma 6-*quarter*, è aggiunto il seguente:

« 6-*quinqüies*. Con apposito regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2003, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina lo svolgimento degli allenamenti sportivi organizzati sulle strade o sulle aree ad uso pubblico, prevedendo che agli organizzatori posano essere rilasciate speciali autorizzazioni periodiche o permanenti che, nel rispetto delle esigenze di sicurezza del traffico e delle norme sportive, consentano, su determinati percorsi, l'effettuazione degli allenamenti con modalità analoghe a quelle delle competizioni sportive autorizzate sulle strade. »

1. 70. Albonetti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: al Corpo di polizia penitenziaria e.

1. 16. Duca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, previa abi-

litazione, la qualifica per svolgere il servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di disciplina della fermata e della sosta ai dipendenti comunali, ai dipendenti delle aziende dei servizi di gestione dei parcheggi o aree di sosta dati in concessione, ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al personale assunto dai comuni a tempo determinato per particolari situazioni od eventi eccezionali. La competenza del personale dipendente dalle aziende di gestione dei parcheggi o aree di sosta dati in concessione è limitata alle sole strade in cui si trovano dette aree di sosta, comprese le intersezioni con altre strade, e ai parcheggi comunque regolamentati; al personale delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone la competenza è estesa anche alla disciplina del transito e della sosta nelle corsie e negli spazi riservati ai veicoli adibiti a tale servizio. Al coordinamento delle attività espletate dal personale di cui al presente comma e alla procedura sanzionatoria relativa provvede il comando o servizio di polizia municipale ».

* **1. 1.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, previa abilitazione, la qualifica per svolgere il servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di disciplina della fermata e della sosta ai dipendenti comunali, ai dipendenti delle aziende dei servizi di gestione dei parcheggi o aree di sosta dati in concessione, ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al personale assunto dai

comuni a tempo determinato per particolari situazioni od eventi eccezionali. La competenza del personale dipendente dalle aziende di gestione dei parcheggi o aree di sosta dati in concessione è limitata alle sole strade in cui si trovano dette aree di sosta, comprese le intersezioni con altre strade, e ai parcheggi comunque regolamentati; al personale delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone la competenza è estesa anche alla disciplina del transito e della sosta nelle corsie e negli spazi riservati ai veicoli adibiti a tale servizio. Al coordinamento delle attività espletate dal personale di cui al presente comma e alla procedura sanzionatoria relativa provvede il comando o servizio di polizia municipale ».

* **1. 20.** Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché dei conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *c)* e *d)*, possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. ».

b) al comma 5, dopo le parole: « nel presente articolo » sono aggiunte le seguenti: « , eccetto quelli di cui al comma *3-bis,* »

1. 8. Buontempo.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Tra i soggetti ausiliari del traffico è riconosciuta la figura dell'ausiliario alla viabilità autostradale, da individuare tra il personale dipendente dalle autostrade in concessione, con compiti di sorveglianza, controllo, pronto intervento e assistenza all'utenza, al fine di garantire maggiore sicurezza nella circolazione sulle autostrade. Gli ausiliari agiscono in maniera complementare con la polizia stradale, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade o sulle tratte affidate alla loro sorveglianza.

1. 12. Duca.

Sopprimere il comma 2.

* 1. 13. Susini.

Sopprimere il comma 2.

* 1. 21. Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1. 14. Tidei.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1. 15. Susini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

02-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 13-bis, è aggiunto il seguente periodo: « Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non fosse possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione am-

ministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione ».

1. 30. Pasetto, Tuccillo, Carbonella, Lusetti, Giachetti.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

02-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana ».

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 1, dopo le parole: la costruzione, aggiungere le seguenti: e la tutela.

1. 10. Gibelli, Stucchi, Luciano Dussin, Caparini, Boato, Zanella, Lion.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

02-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma 11, sono soppresse le parole: « che hanno iniziato l'attraversamento ».

1. 31. Buontempo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

02-bis. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: « I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione ».

1. 7. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « ai sensi del comma 4 » sono soppresse.

1. 35. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

Conseguentemente, dopo il capoverso « 2-bis », aggiungere il seguente:

« 2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,25 euro a 275,10 euro. »

1. 5. (Testo modificato nel corso della seduta) Nicotra, Sanza.

(Approvato)

Al comma 3, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: , così come, trascorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, quelli di nuova costruzione. Il Ministro provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a fornire con proprio regolamento i tipi e i colori delle strisce di cui al presente comma.

1. 22. Pasetto, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.

Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.

1. 2. Di Gioia.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati ed omologati i dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate forme di incentivazione economica finalizzate all'acquisto di veicoli dotati dei dispositivi di cui al comma 4, o per l'acquisto e l'equipaggiamento dei suddetti dispositivi su autoveicoli all'origine sprovvisti.

3-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 4 e 4-bis, valutato in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante somme accantonate nel « Fondo Speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 17. Duca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate ed omologate apparecchiature, di cui possono essere equipaggiati i veicoli, che consentano di segnalare al conducente, automaticamente e in tempo reale, la presenza di ostacoli alla carreggiata, ovvero situazioni di pericolo, in qualunque condizione atmosferica, di visibilità o avversa.

1. 19. Raffaldini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati ed omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli».

1. 18. Raffaldini.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5. Chiunque, pure essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. »

1. 32. Giachetti, Pasetto, Tuccillo, Lusetti.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Chiunque, senza aver ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da

quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di essa consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali sia stata sospesa o revocata la licenza. »

* **1. 4.** Tocci.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Chiunque, senza aver ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di essa consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali sia stata sospesa o revocata la licenza. »

* **1. 6.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare

alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. »

1. 34. Giachetti, Pasetto, Tuccillo, Lusetti.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.

1. 3. Gambini.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Istituzione della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale).

1. Per la lotta contro la violenza stradale, in coerenza con l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada a livello comunitario entro il 2010, contenuto nel Libro bianco sulla politica dei trasporti della Commissione europea, per il rafforzamento dell'attività delle forze dell'ordine di vigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada e per la sua piena attuazione, nonché per il coordinamento delle funzioni attinenti alla sicurezza stradale previste dalla legislazione vigente è istituita, presso il ministero dell'interno, la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale.

2. La nomina dei componenti della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è disposta con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il decreto di cui al comma 2, che contiene anche disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1, è emanato previo parere delle commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, i compensi spettanti ai componenti della Sala unificata di cui al comma 1.

5. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è così composta:

a) un rappresentante della Polizia di Stato proposto dal Capo della polizia;

b) un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri proposto dal Comandante dell'Arma;

c) un rappresentante della Guardia di finanza proposto dal Comandante della Guardia di finanza;

d) un rappresentante dei corpi dei vigili urbani proposto dall'ANCI, un rappresentante del ministero dell'interno e un rappresentante del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

e) un rappresentante della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali;

f) un rappresentante dell'Anas designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

g) due rappresentanti delle società concessionarie di autostrade designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

h) due rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada proposti dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale;

6. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale svolge i seguenti compiti:

a) raccoglie, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale e li elabora al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade. Tale elaborazione è finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;

b) fornisce informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano, limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;

c) elabora e diffonde, con cadenza mensile, dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;

d) redige ogni anno, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti, entro il 31 ottobre di ogni anno, da regioni, province e comuni, dall'Anas e dalle società concessionarie autostradali, l'elenco delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade più a rischio di incidenti stradali;

e) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle strade più a rischio di incidenti stradali;

f) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di potenziamento dell'illuminazione delle gallerie e delle strade più a rischio di incendi stradali;

g) individua nuove modalità d'intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incendi stradali;

h) predisporre e coordina campagne di educazione stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della strada;

i) dispone e coordina l'installazione, nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umana, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza.

7. Per il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5.000.000 di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'interno ».

1. 02. Albonetti, Realacci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, istituisce la sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale, con compiti di raccolta dei dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale, al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade.

1. 05. Albonetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — *(Modifiche alle norme inerenti i veicoli).* — 1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è aggiunto il seguente:

ART. 59-bis.

(Veicoli da competizione su strada).

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli da competizione.

2. Rientrano nella categoria di cui al comma 1 i motoveicoli e gli autoveicoli moderni, d'epoca e di interesse storico e collezionistico, regolarmente immatricolati, per i quali è stata data comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di « trasformazione ad uso competizione », in quanto destinati alla partecipazione a competizioni motoristiche su strada di regolarità e/o velocità ai sensi dell'articolo 9.

3. I veicoli di cui al comma 1, sono iscritti in un apposito elenco « veicoli da competizione su strada » presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. L'iscrizione all'elenco autorizza il veicolo a circolare esclusivamente durante lo svolgimento delle competizioni o dei raduni autorizzati.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3, il proprietario del veicolo al momento della trasformazione produce comunicazione scritta al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, indicando i dati identificativi del veicolo.

5. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia un certificato di appartenenza a tale elenco, numerato progressivamente su base provinciale, da esibire, insieme con i documenti del veicolo, alle forze dell'ordine durante eventuali controlli nel corso delle competizioni o dei raduni autorizzati. Al momento dell'iscrizione nell'apposito elenco il veicolo potrà circolare esclusivamente durante lo svolgimento di tali competizioni o raduni autorizzati.

6. I veicoli da competizione sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite competizioni motoristiche o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito degli itinerari di svolgimento delle competizioni motoristiche o dei raduni autorizzati. A tale scopo l'autorità competente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione ai promotori della competizione motoristica o del raduno, dovrà dare comunicazione scritta in merito al programma della manifestazione nonché dell'itinerario di svolgimento, alle forze dell'ordine competenti;

b) tali veicoli in quanto allestiti nei rispetto delle norme tecnico-sportive ed inoltre essendo provvisti di particolari dispositivi di sicurezza supplementari secondo quanto previsto dalle prescrizioni di sicurezza emanate dalle federazioni competenti, sono esenti, dal momento dell'iscrizione nell'apposito elenco di cui al comma 3, da revisione periodica. Tramite i loro delegati tecnici, le federazioni competenti sottopongono i veicoli a verifica tecnica prima dello svolgimento di ogni competizione motoristica o raduno. A tale scopo i delegati delle federazioni competenti comunicano per iscritto, all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione, l'esito positivo delle verifiche tecniche, allegando un elenco recante i numeri di gara, il nome del primo conduttore ed il numero progressivo del certificato di cui al comma 5 dei veicoli verificati;

7. Il trasferimento di proprietà dei suddetti veicoli da competizione è disciplinato dal titolo III, capo III, sezione III del presente decreto.

8. I suddetti veicoli da competizione devono essere provvisti di copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 193, solo durante lo svolgimento di una competizione ed esclusivamente durante la circolazione su strade aperte al traffico ai normali veicoli a motore.

9. Nel caso in cui, alle competizioni motoristiche o ai raduni autorizzati, par-

tecipino veicoli immatricolati in un paese straniero o siano di proprietà di un cittadino straniero, i proprietari sono tenuti a comunicare all'ente organizzatore, 20 giorni prima dello svolgimento della competizione, i dati identificativi del veicolo. L'ente organizzatore provvede a darne comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tale comunicazione costituisce permesso provvisorio per le sole competizioni motoristiche per le quali è stata richiesta.

10. Il proprietario di un veicolo trasformato « ad uso competizione », per poter riportare allo stato originario il medesimo veicolo, è tenuto all'obbligo di revisione ai sensi dell'articolo 80, effettuata dopo aver richiesto la cancellazione dall'apposito elenco dei veicoli da competizione.

11. Chiunque circola con veicoli da competizione senza l'autorizzazione prevista dal comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 800,00. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI« .

1. 06. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — (Modifiche alle norme inerenti i veicoli). — 1. All'articolo 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « relative concessioni » sono aggiunte le seguenti: « e/o affidamenti »;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'esercente la linea può non essere intestatario del mezzo adibito alla stessa, a condizione che del mezzo medesimo abbia la disponibilità titolo di uso, usufrutto locazione, comodato, *leasing* o ad altro titolo previsto

dall'ordinamento giuridico che gli assicuri, a titolo gratuito o oneroso la disponibilità del mezzo.

2. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: « 6-bis. Le decurtazioni, nelle misure indicate nella tabella allegata, riferite all'articolo 169, commi 7, 8 e 10, e all'articolo 192, comma 6, limitatamente alle infrazioni di cui al comma 2, relative alla mancata esibizione del documento di circolazione, non si applicano ai conducenti di mezzi adibiti al trasporto pubblico.

3. All'articolo 180, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « circolazione del veicolo », aggiungere le seguenti: « ovvero fotocopia, resa conforme all'originale dallo stesso soggetto proprietario, della carta di circolazione, ovvero dichiarazione autocertificata dal legale rappresentante dell'impresa attestante che l'originale della carta di circolazione è depositato presso la sede dell'impresa.

1. 03. Carbonella, Tuccillo, Pasetto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — (Modifiche alle norme inerenti i veicoli). — 1. All'articolo 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « relative concessioni » sono aggiunte le seguenti: « e/o affidamenti »;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'esercente la linea può non essere intestatario del mezzo adibito alla stessa, a condizione che del mezzo medesimo abbia la disponibilità titolo di uso, usufrutto locazione, comodato, *leasing* o ad altro titolo previsto dall'ordinamento giuridico che gli assicuri, a titolo gratuito o oneroso la disponibilità del mezzo.

2. All'articolo 180, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, dopo le parole: « circolazione del veicolo », aggiungere le seguenti: « ovvero fotocopia, resa conforme all'originale dallo stesso soggetto proprietario, della carta di circolazione.

1. 04. Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.

ART. 2.

(Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli).

Al comma 1, premettere il seguente:

001. All'articolo 85, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « destinato a tale uso » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, ».

2. 30. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

0a) al comma 1-bis, le parole « il minore di età che abbia compiuto 14 anni » sono sostituite dalle seguenti: « , chiunque non munito di patente di guida, »;

0a-bis) al comma 13-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, le parole « 11-bis » sono sostituite dalle seguenti « 1-bis ».

2. 10. Lusetti, Tuccillo, Pasetto.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1-bis, le parole « il minore di età che abbia compiuto 14

anni » sono sostituite dalle seguenti: « , chiunque non munito di patente di guida, »;

* **2. 11.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1-bis, le parole « il minore di età che abbia compiuto 14 anni » sono sostituite dalle seguenti: « , chiunque non munito di patente di guida, »;

* **2. 3.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

« 1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche a tutti i soggetti maggiorenni sottoposti al ritiro, sospensione o revoca della patente di guida per i casi previsti dagli articoli 126-bis, comma 6, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni »

2. 9. Ferro.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

« 1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida. »

2. 32. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 3, lettera b), le parole « esclusi i motocicli » sono sostituite dalle

seguenti « , compresi i motocicli a presa diretta, di cilindrata fino a 250 centimetri cubici »;

2. 1. Ruggia.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 3, lettera b), le parole « esclusi i motocicli » sono sostituite dalle seguenti « , compresi i motocicli a presa diretta, di cilindrata fino a 125 centimetri cubici »;

2. 2. Ruggia.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 13-bis, le parole « Chiunque, non essendo titolare di patente » sono sostituite dalle seguenti « I minori, non muniti di patente ».

2. 4. Osvaldo Napoli.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

2. 13. Susini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è abrogato.

2. 8. La Grua.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, comma primo, le parole « nonché alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura » sono soppresse.

2. 14. La Grua.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Contro il provvedimento di revisione è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso va trasmesso per conoscenza, nello stesso termine, all'autorità che ha adottato il provvedimento ed ha effetto sospensivo.

3. Qualora il titolare della patente non si sottoponga agli accertamenti disposti ai sensi del comma 1, rispettivamente, nei termini assegnati dal relativo provvedimento di revisione in assenza di ricorso o se tardivamente presentato, ovvero entro trenta giorni dall'intervenuta non impugnabilità del provvedimento stesso, in caso di contenzioso, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dall'autorità che ha adottato il provvedimento. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro e alla conservazione del documento ».

2. 15. Tidei

Sopprimere il comma 5.

2. 19. Susini.

Sopprimere il comma 6.

2. 20. Susini.

Dopo il comma 7, aggiungere, i seguenti:

7-bis.01. All'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli